

N. 2431-2192-1805-B

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati DE MARZI FERNANDO, MACRELLI, COMPAGNONI e GOMEZ D'AYALA, CACCIATORE, GRIFONE, FOGLIAZZA, MICELI, BIGI, CORBI, DI PAOLANTONIO, SILVESTRI, MARABINI, SANSONE, BETTOLI, CURCIO, BAGLIONI, CREMASCHI, MABILLI, CIANCA, POLLASTRINI ELETTRA, SACCHETTI, AMICONI, MAGLIETTA, MASSOLA, PIRASTU, MUSOLINO, AUDISIO, TOGNONI, RICCA, BALTARO, MINASI, ALBARELLO, NATOLI, FAILLA, BUFARDECI, CALANDRONE GIACOMO, SCHIRÒ, SPALLONE, BETTIOL FRANCESCO GIORGIO, SCIORILLI BORRELLI, FORA, SAMPIETRO GIOVANNI

APPROVATA DALLA IX COMMISSIONE PERMANENTE (AGRICOLTURA E FORESTE, ALIMENTAZIONE) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 6 dicembre 1956

MODIFICATA DALLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE (AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 13 febbraio 1957 (Stampato n. 1807)

Norme in materia di proroga dei contratti agrari

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 18 febbraio 1957

TESTO

APPROVATO DALLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 1.

Le norme di cui alla legge 11 luglio 1952, n. 765, si applicano anche a tutti i contratti ivi considerati ed alle concessioni di terre incolte od insufficientemente coltivate di cui al decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e al decreto legislativo

TESTO

APPROVATO DALLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Identico.

6 settembre 1946, n. 89, e successive integrazioni e modificazioni, stipulati o disposte successivamente alla data di entrata in vigore della predetta legge e comunque attualmente in corso, e sempre che non sia intervenuta una sentenza di rilascio del fondo, passata in giudicato.

ART. 2.

Nel caso di morte dell'affittuario coltivatore diretto, il contratto continua con il coniuge e con gli altri eredi già facenti parte della famiglia coltivatrice, sempreché siano coltivatori diretti e dispongano di forza lavorativa che costituisca almeno un terzo di quella necessaria per le normali esigenze di coltivazione del fondo.

ART. 3.

Il secondo comma dell'articolo 8 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ratificato con legge 22 marzo 1950, n. 144, è sostituito dal seguente:

« I contratti di affitto esistenti sui fondi acquistati o concessi in enfiteusi a norma del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni, cessano di aver vigore al termine dell'annata agraria successiva a quella nella quale è stata stipulata la vendita o la concessione in enfiteusi, sempreché sia stata data disdetta almeno un anno prima di detto termine ».

ART. 2.

Nel caso di morte dell'affittuario coltivatore diretto, il contratto continua con il coniuge e con gli altri eredi legittimi sempreché siano coltivatori diretti e dispongano di forza lavorativa che costituisca almeno un terzo di quella necessaria per le normali esigenze di coltivazione del fondo.

ART. 3.

Identico.

« I contratti di affitto esistenti sui fondi acquistati o concessi in enfiteusi a norma della presente legge cessano di aver vigore al termine dell'annata agraria successiva a quella nella quale è stata stipulata la vendita o la concessione in enfiteusi, sempreché sia stata data disdetta almeno un anno prima di detto termine ».